

Art. 28.

28.1

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

28.2

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «investito».

28.3

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «incaricato».

28.4

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «deputato».

28.5

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «demandato».

28.6

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «accogliere».

28.7

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «ammettere».

28.8

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «le regole».

28.9

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «le norme».

28.10

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con la seguente: «operanti».

28.11

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con le seguenti: «in atto».

28.12

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con le seguenti: «in vigore».

28.13

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con la seguente: «presenti».

28.14

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «separata» con la seguente: «divisa».

28.15

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «separata», con la seguente: «dissociata».

28.16

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «separata», con la seguente: «disgiunta».

28.17

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dal concretizzarsi».

28.18

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dal compimento».

28.19

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dalla messa in opera».

28.20

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dall'esecuzione».

28.21

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2 sostituire la parola: «derivare», con la seguente: «scaturire».

28.0.1

Pizzetti, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire nel Capo VI il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni per l'attuazione delle riforme)

1. I sindaci delle città metropolitane di cui al Capo II e i presidenti delle province di cui al Capo III predispongono un piano triennale di attuazione della presente legge e degli atti da essa richiamati, aggiornabile annualmente, comprendente la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza. Il piano è approvato con deliberazione rispettivamente dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali. Il piano indica i risparmi attesi per ciascun anno, è trasmesso al Commissario per la revisione delle spesa e al Ministro per gli affari regionali e per le autonomie locali per le attività di cui all'articolo 29, comma 8 ed è pubblicato sul sito *internet* del dipartimento per gli affari regionali. I sindaci metropolitani e i presidenti nominano un dirigente dell'ente responsabile del procedimento di attuazione del piano; il predetto dirigente costituisce il referente per le attività del Commissario per la revisione della spesa e per quelle di cui all'articolo 29, comma 8.

2. Nel bilancio di ciascuna città metropolitana e Provincia è istituito un apposito capitolo su cui annualmente confluiscono i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione del piano di cui al comma 1. Le risorse appostate su tale capitolo possono essere utilizzate unicamente per la riduzione di tributi locali e per investimenti.».

28.0.2

Bisinella, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:

articolo 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

28.0.3

Bisinella, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Delega al Governo in materia di definizione dei piccoli comuni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i parametri atti a definire i piccoli comuni, in osservanza del seguente principio e criterio direttivo:

al fine dell'individuazione e della definizione di piccolo comune si deve tener conto del parametro demografico valutato anche in relazione ad altri fattori determinanti quali l'estensione territoriale, la propensione allo sviluppo turistico e industriale, la collocazione geografica in aree montane, la collocazione geografica in aree depresse, la collocazione in zone più svantaggiate rispetto alla media nazionale in base a determinati indicatori economici (PIL pro capite, livello di occupazione o di disoccupazione, produttività locale, qualificazione professionale)».

28.0.4

Lanzillotta, Susta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)

1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.

2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) superamento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, e articolazioni territoriali da individuare sulla base dei seguenti criteri: dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti; adeguamento degli ambiti alle città metropolitane; possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

c) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica;

d) funzionalmente al processo di cui alla lettera *d)* del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.».

Conseguentemente, all'articolo 29 sopprimere il comma 6.

28.0.5

De Petris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1,
della legge 21 marzo 1990, n. 53)*

1. I soggetti elencati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione se non l'ubicazione fisica, all'atto dell'autentica, nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, ratificando così il parere espresso dal Ministero della Giustizia. Qualsiasi altra limitazione deve essere stabilita dalla legge.».

28.0.6

De Petris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Limitazione dei mandati)

1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo del 8 agosto 2000, n. 267.».